


# Diritto @ Storia

Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana

Anno XVI - 2017 - Quaderno N. 15 - Nuova Serie - ISSN 1825-0300

DIRETTORE: Francesco Sini



**ENTRA**

**ARCHIVIO**

**STATISTICHE**

© 2018 [www.dirittoestoria.it](http://www.dirittoestoria.it)

A.D. MDLXII  
Quaderno con il contributo di:  
Università degli Studi di Sassari  
Dipartimento di Giurisprudenza

Memorie

Ivs Antiquvm – Древнее право

Seminario di Diritto Romano

Tradizione Romana

Contributi

## Memorie

D & Innovazione

Note & Rassegne

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti della sezione "Memorie" sono stati oggetto di valutazione "in chiaro" da parte della direzione di *Diritto @ Storia*]

Monografie

Notizie

### "CONTRO L'USURA: DEBITO E CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA"

Autori

Redazione

Sessione del 16 dicembre 2016 del X Seminario di studi  
"TRADIZIONE REPUBBLICANA ROMANA"  
organizzato dall'Unità di ricerca "G. La Pira" di Sapienza-Università di Roma  
e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, diretta dal professore Pierangelo Catalano,  
con il patrocinio di Roma Capitale  
Roma - Sede del CNR

Links

Search

Materiali per la pubblicazione on line a cura di

RAFFAELE COPPOLA

Promotore di Giustizia Corte d'Appello dello Stato della Città del Vaticano  
Avvocato di Santa Sede, della Curia romana e del Tribunale Apostolico della Rota  
Patrocinante in Cassazione e nelle altre Giurisdizioni Superiori dello Stato  
Direttore del Centro di Ricerca "Renato Baccari"  
Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Bari "Aldo Moro"



**TOMMASO EDOARDO FROSINI**, Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

**Qualche osservazione sulla Carta di Sant'Agata dei Goti**  
Intervento



**FLAMINIA GIOVANELLI**, Sotto-Segretario  
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace  
Stato della Città del Vaticano

**Discorso**

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. Interesse della Chiesa per il debito dei Paesi poveri.  
– 3. Complessità della questione dai risvolti primariamente etici. – 4. Impegno del  
Pontificio Consiglio Giustizia e Pace.



**RAFFAELE COPPOLA**, Promotore di Giustizia Corte d'Appello dello Stato Città  
Vaticano / Avvocato di Santa Sede, della Curia romana e del Tribunale Apostolico  
della Rota

**La SantaSede, l'Italia e i Paesi Poveri alle Nazioni Unite**  
(Approfondimento)

**Sommario:** Abstract. – 1. La cornice. – 2. Verso la Corte di giustizia dell'Aja. – 3.  
Oltre la Corte internazionale.



**PAOLO MADDALENA**, Vice-Presidente Emerito  
della Corte Costituzionale

**La "finanziarizzazione" dei mercati: dal "debito" alla "globalizzazione"**  
della finanza e della disoccupazione

**Sommario:** 1. La finanziarizzazione dei mercati in generale. Le teorie economiche di Keynes e quelle neoliberiste. Gli strumenti della cartolarizzazione, dei derivati e ancora di altri titoli commerciabili. – 2. I “colpi” messi a segno dalla finanza sul piano internazionale. – 3. I “colpi” messi a segno dalla finanza sul piano europeo. – 4. I terribili “colpi” messi a segno dalla finanza per quanto riguarda l’Italia. – 5. L’azione svolta dalla finanza contro gli interessi italiani, utilizzando il “diritto europeo”. – 6. La continuità nell’asservimento della politica italiana ai voleri della finanza e della cosiddetta “Europa”. – 7. Uscire dalla crisi attuando la Costituzione.



**RICCARDO CARDILLI, Direttore del Centro Studi Giuridici Latinoamericani dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
Professore Chutian dell’Università Zhongnan di Wuhan - Cina**

**Indebitamento degli antichi e indebitamento dei moderni.  
Per un superamento delle prospettive giuridiche contemporanee  
di gestione del debito estero dei paesi in via di sviluppo**

**Sommario:** 1. Indebitamento degli antichi. – 2. Indebitamento dei moderni. – 3. Le possibili strade per una soluzione pacifica. – 4. Importanza di una precisazione del quadro regolativo di riferimento del debito estero e di una giurisdizione sovranazionale.



**FRANCO VALLOCCHIA, Sapienza-Università di Roma**

**Zaccheo, capo dei pubblicani di Gerico, e la pena romana  
del quadruplo (contro gli usurai)**

**Sommario:** 1. Luca 19.1-10. – 2. Zaccheo, pubblicano di Gerico (e non solo). – 3. I pubblicani. – 4. Zaccheo, capo dei pubblicani. – 5. L’autoaccusa di Zaccheo. – 6. Il furto è colpa di Zaccheo? – 7. Zaccheo, gli usurai e il diritto romano.

---

*Diritto @ Storia* si avvale di molteplici modalità e strumenti della comunicazione multimediale (ipertesti, video, audio etc.); tali strumenti possono essere proposti ed usati dagli autori per i loro contributi e per le loro segnalazioni. Continuando la “politica editoriale” di *Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*, tutti i file pubblicati online in *Diritto @ Storia*, siano essi ipertesti in formato html, o video o audio, saranno accessibili gratuitamente in edizione integrale, senza alcuna restrizione, né registrazione preventiva.

---

**Quaderno edito con il contributo di:**

**Università degli Studi di Sassari  
Dipartimento di Giurisprudenza**





**Franco Vallocchia**  
 Sapienza-Università di Roma

**ZACCHEO, CAPO DEI PUBBLICANI DI GERICO,  
 E LA PENA ROMANA DEL QUADRUPLO  
 (CONTRO GLI USURAI) \***

**SOMMARIO:** 1. [Luca 19.1-10](#). – 2. [Zaccheo, pubblicano di Gerico \(e non solo\)](#). – 3. [I pubblicani](#). – 4. [Zaccheo, capo dei pubblicani](#). – 5. [L'autoaccusa di Zaccheo](#). – 6. [Il furto è colpa di Zaccheo?](#) – 7. [Zaccheo, gli usurai e il diritto romano](#).

**1. – Luca 19.1-10**

Un brano del Vangelo di Luca costituisce un passaggio importante per affrontare il discorso del rapporto(-scontro) tra diritto e usura nel corso del I secolo d.C. nelle province romane, con particolare riguardo alla Giudea[1]. Importante per due motivi: innanzitutto per le suggestioni, e non solo di ordine religioso, che tale brano notoriamente suscita, e poi per il valore che attraverso esso viene attribuito al diritto romano, pur in un contesto così distante, sotto vari profili, da quello in cui tale diritto ha avuto origine. Mi occuperò, quindi, di suggestioni e di valori, col proposito di approfondire, in altra sede però, le conclusioni cui perverrò e le argomentazioni che produrrò.

Orbene, si tratta di un brano evangelico molto noto. Vi si racconta la storia del pubblicano Zaccheo, descritto come un uomo di statura particolarmente bassa, ma animato dall'alto desiderio di vedere Gesù nel suo transito sulle vie di Gerico; desiderio così elevato da spingerlo ad arrampicarsi su un albero (un sicomoro), per fruire di una visuale migliore. In verità è poi Gesù a richiamare l'attenzione di Zaccheo per chiedergli di scendere dal sicomoro e di ospitarlo in casa sua. Il nostro pubblicano, che non è solo tale ma è, per di più, il «capo dei pubblicani», mentre Gesù è ospite nella sua casa, compie una professione di fede e, facendo ammenda delle sue colpe, così conclude: «[...] e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto»[2].

Tra gli studiosi, sembra proprio che solo i biblisti abbiano mostrato interesse per questo brano del Vangelo di Luca; infatti, non v'è traccia di interessamento da parte dei giuristi, e specialmente dei giusromanisti. E ciò desta

in me un poco di meraviglia, perché nel testo emergono profili giuridici di non poco rilievo; primo fra tutti la “pena” del quadruplo che Zaccheo infligge a se stesso.

A proposito di questa pena, nel “silenzio” dei giuristi sono appunto gli studiosi biblisti che chiamano in causa il diritto romano: Zaccheo avrebbe applicato a se stesso non la Legge di Mosè, o comunque le regole che si ricavano dai testi biblici e rabbinici[3], ma norme più severe, riconducibili al diritto romano, addirittura allo *ius civile Romanum*. Infatti, è sufficientemente noto ai più che il “quadruplo” è il contenuto della sanzione che nel diritto (civile) romano era prevista per i casi di *furtum manifestum*, ove il ladro fosse stato, appunto, colto in flagrante[4].

## 2. – Zaccheo, pubblicano di Gerico (e non solo)

Comincio da Zaccheo. Molto poco sappiamo di lui, al di là di quel che troviamo scritto nel Vangelo di Luca. Antiche tradizioni narrano di una sua investitura, quale primo vescovo di Cesarea, ad opera dello stesso Pietro, il primo degli Apostoli[5]. Ricordo che Cesarea era la sede del procuratore romano della Giudea fin dall’età augustea e, quindi, era popolata in buona parte da cittadini romani, ivi compreso il centurione Cornelio, soldato romano della coorte italica, primo tra i non ebrei a ricevere lo Spirito Santo (sotto gli occhi dello stesso Pietro) e, secondo antiche tradizioni, successore di Zaccheo quale vescovo di Cesarea[6]. Queste informazioni, unitamente al fatto che Zaccheo è presentato nel Vangelo di Luca non come un semplice pubblicano, ma come il loro “capo” e, per di più, “ricco”, mi portano a credere che costui potesse essere cittadino romano[7].

Qualcuno ha anche scritto che il diritto romano sarebbe nel Vangelo di Luca un fattore di conversione, e l’episodio di Zaccheo lo dimostrerebbe[8].

Orbene, fin qui giungono gli studiosi e gli esegeti delle Sacre Scritture. Ora, però, occorre dare conto di quali sono le questioni cui può interessarsi il giurista romanista nell’analisi del nostro brano evangelico. Direi che sono quattro; vediamole.

## 3. – I pubblicani

La prima questione attiene al fatto che Zaccheo era un pubblicano. Dunque, chi erano i pubblicani?

I pubblicani erano quelle persone che costituivano società per aggiudicarsi appalti, banditi da magistrati, promagistrati e governatori, per l’esecuzione di opere pubbliche ed anche per la riscossione delle imposte[9]. Occorre ricordare che la costituzione di una società avveniva tramite la stipulazione di apposito contratto che fu introdotto nello *ius (civile) Romanum* attraverso lo *ius gentium* [10]. Si trattava, insomma, di un contratto di cui facevano ampio uso sia romani

sia *peregrini* e che trovava la sua disciplina nell'editto pretorio, e certamente anche in quello provinciale[11].

I giuristi romanisti sanno bene che i pubblicani, anche quelli citati nei Vangeli – nei quali, peraltro, sono numerosi i riferimenti all'odio nutrito verso di loro dagli ebrei[12] – gestivano secondo regole precise gli appalti che si erano aggiudicati; regole contenute in *leges*, che noi oggi chiameremmo – e qui semplifico un po' – “capitolati d'appalto”. Si trattava, insomma, di norme (*leges*, appunto) dettate dalla cd. “stazione” appaltante per la disciplina dell'esecuzione dell'incarico. Di regola non si trattava di *leges rogatae*, in quanto non erano proposte da un magistrato all'approvazione del popolo romano[13], ma di *leges datae*, in questi casi meglio *dictae*, in quanto promanavano dalla potestà dei magistrati che, in tal modo, disciplinavano unilateralmente materie specifiche [14]; nell'ambito di questo tipo di *leges*, erano dette generalmente censorie quelle che regolavano gli appalti (pubblici), derivando la denominazione dalla generale (ed antica) competenza dei censori circa l'organizzazione degli appalti stessi[15].

Non sappiamo molto sui contenuti di tali *leges*, ma dalle fonti emerge evidente l'attenzione con cui i romani si concentravano sugli appalti e sulle loro regole di realizzazione e gestione; regole in cui erano previste forme di tutela delle attività svolte dai pubblicani, ma anche forme di sanzione per le loro attività illegittime ed illecite[16].

#### 4. – Zaccheo, capo dei pubblicani

La seconda questione attiene alla specificazione compiuta nel Vangelo di Luca circa la persona di Zaccheo; costui è infatti definito dall'evangelista quale il «capo dei pubblicani».

Si tratta della traduzione italiana dell'originale parola greca ἀρχιτελώνης [17], tradotta a sua volta in latino con *princeps publicanorum*. Come è noto, il contratto di società tramite il quale i pubblicani si organizzavano costituiva un'eccezione nel diritto romano. Il contratto di società, di regola, non possedeva rilevanza esterna: nei rapporti con i terzi, la responsabilità era del socio che aveva svolto l'attività negoziale. La società dei pubblicani aveva invece progressivamente “sviluppato” un proprio corpo che dava concretezza ad una complessa articolazione; possedeva quindi, semplificando un po', una sorta di “personalità giuridica”[18]. A capo della società dei pubblicani erano coloro che tenevano i rapporti con chi aveva commissionato l'attività che i pubblicani stessi si erano impegnati a svolgere. Nel caso specifico di Gerico, al di là della rarità dell'uso della parola ἀρχιτελώνης, si trattava, appunto, di Zaccheo[19]. Era lui che si rapportava direttamente con i romani; era lui che organizzava i soci; era lui che “appariva” nei rapporti tra la società e la “stazione” appaltante[20]. Come ho già ricordato, la società non era un contratto che nasceva nel diritto civile romano, ma era un contratto che nasceva nel diritto delle genti, che era comunque una componente del diritto romano: il diritto dei romani, insomma, non era solo quello esclusivamente proprio dei cittadini[21].

## 5. – L'autoaccusa di Zaccheo

Vengo alla terza questione, incentrata sulla colpa di Zaccheo. Come ho accennato poco sopra, costui si sarebbe autoaccusato di furto e, perciò, avrebbe applicato per sé la grave pena prevista nel diritto romano per il ladro colto in flagrante.

Luca, per indicare questa colpevole attività, usa il termine ἐσυκοφάντησα, che deriva dal verbo συκοφαντέω, tradotto nella versione latina con *defraudo* (*defraudavi*); i due verbi, greco e latino, non sono però precisamente traducibili con “rubo”, ma con “estorco”, “danneggio qualcuno attraverso l’inganno”, “angario”[22]. La colpa di Zaccheo, quindi, non è tecnicamente presentata come un furto; nella stessa traduzione italiana della CEI del 1971, per esempio, si legge «se ho frodato»[23].

C'è ancora da rilevare che nell'editto pretorio, e quindi anche in quello provinciale, v'erano speciali disposizioni relative agli illeciti compiuti dai pubblicani, contro i quali erano comunque alternativamente esperibili le azioni ordinarie (di furto, di rapina, etc.)[24]. Per ciò che concerne le appropriazioni, il testo dell'azione pretoria prevedeva la pena del *simplum*, del doppio o, nei casi di violenza, del triplo[25]. Tracce di pene nel quadruplo sono invero riconducibili a casi particolari, probabilmente disciplinati dalle *leges* (censorie)[26]. Merita considerazione, infine, il tema della responsabilità del pubblicano per i fatti commessi dalla *familia publicanorum*; da menzionare, a tal proposito, nel titolo “*de furtis*” dell'editto, la disposizione relativa ai delitti commessi dalla *familia publicanorum* (v. D. 39.4.12.1), da intendersi come *corpus servorum paratum vectigalis causa* (per usare le parole di Ulpiano in D. 50.16.195.3). Ciò mi porta a ritenere che Zaccheo, oltretutto capo dei pubblicani, fosse consapevole del fatto che stava assumendo la responsabilità anche per i fatti commessi da altri.

Quanto alla tradizione culturale e giuridica cui apparteneva Zaccheo per nascita, è noto che per essa le persone che facevan parte della categoria dei pubblicani erano considerate alla stregua di impuri, come i briganti e gli usurai [27].

## 6. – Il furto è colpa di Zaccheo?

L'ultima questione attiene proprio alla pena che Zaccheo infligge a se stesso a seguito della dichiarata colpa. Si tratta davvero, nel caso specifico, della pena prevista nel diritto (civile) romano per la punizione del *fur manifestus*, cioè del ladro colto in flagrante?

Innanzitutto, come ho avuto modo di osservare sopra, sembra improbabile che tale sanzione sia stata ricavata dagli scritti biblici e rabbinici, dai quali si desume che la pena del quadruplo sanzionava solo lo specifico furto di bestiame (minuto).

Poi, con riguardo al diritto romano, va ribadito che la pena del quadruplo (del valore della cosa rubata) per il *fur manifestus* fu introdotta dal pretore con il

suo editto; in origine, cioè nella Legge delle XII Tavole, le sanzioni previste erano consistite nella battitura (*verberatio*) e nel semiasservimento (*addictio*) del ladro e, in determinate condizioni, finanche nella morte (v. Gaius, *Inst.* 3.183-209).

Originariamente, quindi, la pena del quadruplo non concerneva casi di furto; infatti Catone, all'inizio del II secolo a.C., aveva scritto che gli antenati, stimando peggior cittadino l'usuraio rispetto al ladro, avevano stabilito nelle leggi che quest'ultimo fosse condannato al doppio, l'usuraio nel quadruplo[28]. Tacito, all'inizio del II secolo d.C., scriveva che il limite del tasso dell'*unciarum faenus* era stato imposto alle usure già nella Legge delle XII Tavole[29]. Va detto, inoltre, che erano le stesse XII Tavole a stabilire la sanzione del doppio per perseguire i furti non flagranti (mentre, come ho già detto, erano disposti *verberatio* ed *addictio* per il caso dei furti flagranti)[30].

Pertanto, quella del quadruplo è una sanzione che nelle fonti appare comminata all'usuraio molto più anticamente che al ladro (colto in flagrante). E lo conferma Cicerone quando, alla fine dell'età repubblicana e quindi più di cento anni dopo Catone, ancora accostava agli usurai coloro che venivano condannati al quadruplo[31]. Insomma, nella percezione dei romani la priorità della pena del quadruplo era associata agli usurai e ad essa, a causa della gravità della colpa, erano state parametrare nel tempo tutte le quadruplicazioni penali, riservate appunto ai casi più rilevanti di allarme sociale[32]. Si metta altresì in conto che l'azione diretta al perseguimento del quadruplo contro gli usurai era caratterizzata da una legittimazione attiva generale, mentre l'azione di furto era azionabile da chi avesse una legittimazione specificamente qualificata[33]. Nel caso di Zaccheo, invero, non è chiaro con quali mezzi questi volesse dare attuazione ai propri propositi. Si trattava di un generale "invito" ad agire (giudizialmente) contro di lui? E su quali basi, supponendo che la condanna al quadruplo dovesse seguire alla dimostrazione della flagranza del furto?

In verità, l'atteggiamento del pubblicano mi ricorda quel che il giurista Gaio scriveva a commento del titolo edittole dedicato proprio ai pubblicani, ove sosteneva l'assoluzione del pubblicano che fosse pronto a restituire il maltolto [34].

## 7. – Zaccheo, gli usurai e il diritto romano

Vengo ora alle conclusioni.

Innanzitutto, a me sembra chiaro che Zaccheo si infligge consapevolmente la pena prevista originariamente nel diritto romano per l'usuraio. Peraltro, non pongo in dubbio che il capo dei pubblicani di Gerico fosse cosciente della successiva estensione della sanzione del quadruplo ad altri casi di illecito.

Ciò che appare meno chiaro è quale sia stata la base normativa che ha ispirato l'iniziativa di Zaccheo. La scelta – direi proprio – è contenuta in tre possibilità: la legge delle XII Tavole, quindi il diritto civile dei romani; l'editto (provinciale)[35], quindi lo *ius honorarium*; la *lex* (censoria), cioè il capitolato

d'appalto per la riscossione delle imposte, e quindi la *cognitio del praeses provinciae*[36].

Ora, la disposizione sul quadruplo contenuta nelle XII Tavole, come si è visto, non si riferisce certo ai ladri, ma concerne gli usurai. Per ciò che riguarda il testo edittole relativo al titolo “*de publicanis*”, in esso non sembra esservi riferimento alla pena del quadruplo, pur essendovi atti diretti a punire le appropriazioni (violente) e le esazioni illecite. Tracce di pene rapportate a multipli superiori al doppio (ed al triplo) appaiono, invece, nelle speciali norme che regolavano gli appalti, azionabili *extra ordinem*[37].

Orbene, quanto avrebbe potuto conoscere delle XII Tavole un pubblicano della Giudea sotto l'impero di Tiberio? Non credo molto, anche se questi era probabilmente cittadino romano. E quanto, invece, avrebbe potuto conoscere dell'editto e del “capitolato”? Ovviamente, a ragione del suo lavoro, molto.

Ecco, allora, ove è da ricercarsi la specifica base normativa della sanzione che Zaccheo applica a se stesso.

Peraltro, non era certo inconsueto che nelle province fossero introdotte normative specifiche per la limitazione degli interessi e per la repressione dell'usura. Si pensi infatti, nell'ultimo secolo della repubblica, all'editto di Lucullo nella provincia Asia (72-70 a.C.) ed a quello di Cicerone nella Cilicia (51 a.C.), tramite i quali vennero appunto imposti limiti e finanche divieti agli interessi ed all'anatocismo[38].

A questo punto mi sento di avanzare un'ipotesi: nella Giudea, intorno al 30 d.C., nell'editto e nelle norme disciplinanti la riscossione delle imposte, era stabilita la pena del quadruplo per gli usurai e probabilmente per i pubblicani che avessero illecitamente esatto somme di denaro o, in qualche modo, frodato la “stazione appaltante”[39]. Quella pena del quadruplo che, fin da età antichissima, era inflitta all'usuraio che avesse estorto illecitamente una somma di denaro che non gli spettava.

Dalle parole di Zaccheo a me sembra evidente che l'antica pena comminata agli usurai aveva varcato e continuava a varcare non tanto il pomerio di una città, quale Roma, quanto piuttosto i limiti del diritto civile dei romani, entro i quali era nata circa cinquecento anni prima. Insomma, la gravosa pena del quadruplo inseguita gli usurai dovunque si trovassero.

---

[Un evento culturale, in quanto ampiamente pubblicizzato in precedenza, rende impossibile qualsiasi valutazione veramente anonima dei contributi ivi presentati. Per questa ragione, gli scritti di questa parte della sezione “Memorie” sono stati valutati “in chiaro” dai promotori del X Seminario di studi “Tradizione Repubblicana Romana”, dal curatore della pubblicazione e dalla direzione di *Diritto @ Storia*]

\* Relazione presentata nella Sessione del 16 dicembre 2016 [“CONTRO L'USURA: DEBITO E CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA”] del X Seminario di studi “**TRADIZIONE REPUBBLICANA ROMANA**”, organizzato dall'Unità di ricerca “G. La Pira” di Sapienza-Università di Roma e del Consiglio Nazionale delle Ricerche, diretta dal professore Pierangelo Catalano, con il patrocinio di Roma Capitale. Roma – Sede del CNR.

[1]. Luca 19.1-10 (nella traduzione italiana approvata dalla CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, nella edizione del 1991 sulla base del testo cosiddetto “editio princeps” del 1971): «[1] Entrato in Gerico, attraversava la città. [2] Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, [3] cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. [4] Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, poiché doveva passare di là. [5] Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. [6] In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. [7] Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un peccatore!”. [8] Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. [9] Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; [10] il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”».

[2] Le parole tra caporali sono tratte dalla chiusura di Luca 19.8, nella traduzione italiana. Ecco lo stesso testo nella originale versione in lingua greca: ... καὶ εἶ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Ecco la traduzione in lingua latina: ... *et si quid aliquem defraudavi, reddo quadruplum.*

[3] In *Es.* 22.3-5 è prescritta la pena del doppio nel caso di furto («Il ladro dovrà dare l’indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell’oggetto rubato. Se si trova ancora in vita e ciò che è stato rubato è in suo possesso, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio»). In *Lev.* 5.21-24 è stabilita la pena del *simpulum* aumentata del quinto nei casi di furti e frodi («Il Signore parlò a Mosè dicendo: “Quando qualcuno peccherà e commetterà un’infedeltà verso il Signore, perché inganna il suo prossimo riguardo a depositi, a pegni o a oggetti rubati, oppure perché ricatta il suo prossimo, o perché, trovando una cosa smarrita, mente in proposito e giura il falso riguardo a una cosa in cui uno commette peccato, se avrà così peccato, si troverà in condizione di colpa. Dovrà restituire la cosa rubata o ottenuta con ricatto o il deposito che gli era stato affidato o l’oggetto smarrito che aveva trovato o qualunque cosa per cui abbia giurato il falso. Farà la restituzione per intero, aggiungendovi un quinto, e renderà ciò al proprietario nel giorno in cui farà la riparazione”»). In *Prov.* 6.30-31, con riferimento al furto, è addirittura minacciata una sanzione pari a sette volte il valore della cosa rubata («Non si disapprova un ladro, se ruba per soddisfare l’appetito quando ha fame; eppure, se è preso, dovrà restituire sette volte»). La pena del quadruplo era prevista esclusivamente in *Es.* 21.37, ma solo come sanzione per il furto di bestiame minuto («Quando un uomo ruba [...] un montone e poi lo sgozza o lo vende, darà come indennizzo [...] quattro capi di bestiame minuto per il montone»); cfr. *II Sam.* 12.4-6 («Un viandante arrivò dall’uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell’uomo e disse a Natan: “Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata”»). Entrando nello specifico delle illecite sottrazioni imputabili a gabellieri ed esattori in generale, negli scritti rabbinici la conversione perfetta di tali rei era considerata molto difficile da raggiungere, e comunque comportava la restituzione del maltolto alle persone danneggiate, a cui andava aggiunto un quinto del valore della sottrazione (cfr. specialmente il sopra riportato *Lev.* 5.21 ss. e *Num.* 5.6-7); a tal proposito, v. O. MICHEL, *τελώνης*, in *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, VIII, Stuttgart 1964-1969, 101 ss. (trad. ita. *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, XIII, Brescia 1981, 1090 ss.).

[4] Circa l’origine editale della pena del quadruplo per il furto flagrante, introdotta quindi in età successiva (e non di poco) rispetto alle più antiche regole sul furto contenute nella Legge delle XII Tavole (della metà del V secolo a.C.), v. Gaius, *Inst.* 3.189: *poena manifesti furti ex lege XII tabularum capitalis erat. nam liber uerberatus addicebatur ei, cui furtum fecerat; utrum autem seruus efficeretur ex addictione an adiudicati loco constitueretur, ueteres quaerebant. in seruum aequae uerberatum animaduvertebatur. sed postea inprobata est asperitas*

*poenae, et tam ex serui persona quam ex liberi quadrupli actio praetoris edicto constituta est.* Cosa debba intendersi per *furtum manifestum*, è spiegato diffusamente dallo stesso Gaio in *Inst.* 3.184; mi limito a riportare la generale definizione, con la quale il giurista introduce il tema: *manifestum furtum quidam id esse dixerunt, quod dum fit, apprehenditur.*

[5] G. RICCIOTTI, v. *Zaccheo*, in *Enciclopedia Italiana*, XXXV, 1937, 865.

[6] Circa la discesa dello Spirito Santo sopra Cornelio e la sua famiglia, v. *Att.* 10. Nel *Martyrologium Romanum*, la commemorazione di San Cornelio è fissata al 20 ottobre. Su Cornelio, v. F. BECHTEL, *Cornelius*, in C.G. HERBERMANN (a cura di), *Catholic Encyclopedia*, IV, 1908, 375. Su Cesarea, v. la corrispondente voce in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, III.1, 1897, 1291 ss., nonché la stessa voce, curata da L. GRAMATICA e A. PERNICE, in *Enciclopedia Italiana*, IX, 1931, 879.

[7] Mi limito ad osservare che Augusto procedette a tre censimenti universali in quarantadue anni, le cui risultanze ci sono note grazie alle *Res gestae*, 8. Nel 28 a.C. furono registrati quattromilionisessantatremila cittadini romani; nell'8 a.C. ne furono registrati quattromilioniduecentotrentamila; nel 14 d.C. risultarono quattromilioninovecentotrentasettemila cittadini romani. Il secondo censimento evidenzia un incremento di centosessantasettemila cittadini in venti anni, pari al 4%. Il terzo censimento fa registrare un incremento di settecentosetteemila cittadini in ventidue anni, pari addirittura al 17%. Nulla di eccezionale che il capo dei pubblicani di Gerico abbia ottenuto la cittadinanza. Mi sovviene, all'uopo, il serrato dialogo (che riporto nell'originale greco e nelle traduzioni latina ed italiana) tra Paolo di Tarso e Claudio Lisia, comandante della coorte di Gerusalemme, a proposito di acquisto della cittadinanza romana: *προσελθὼν δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ· Λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; ὁ δὲ ἔφη· Ναί. ἀπεκρίθη δὲ ὁ χιλίαρχος· Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. ὁ δὲ Παῦλος ἔφη· Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι (*Accedens autem tribunus, dixit illi: Dic mihi si tu Romanus es? At ille dixit: Etiam. Et respondit tribunus: Ego multa summa civitatem hanc consecutus sum. Et Paulus ait: Ego autem et natus sum*) («Allora il tribuno si recò da Paolo e gli domandò: "Dimmi, tu sei cittadino romano?". Rispose: "Sì". Replicò il tribuno: "Io, questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo!". Paolo disse: "Io, invece, lo sono di nascita!"») (*Att.* 22.27-28).*

[8] D. ABIGNENTE, *Conversione morale nella fede. Una riflessione etico-teologica a partire da figure di conversione del vangelo di Luca*, Roma-Brescia 2000, 70 ss.

[9] È nota la definizione di pubblicani data da Ulpiano in D. 39.4.1.1 (tratta dal commento all'editto): *publicani autem sunt, qui publico fruuntur (nam inde nomen habent), sive fisco vectigal pendant vel tributum consequantur: et omnes, qui quod a fisco conducunt, recte appellantur publicani* (v. anche lo stesso Ulpiano in D. 39.4.12.3, tratto anch'esso dal commento all'editto: *publicani autem dicuntur, qui publica vectigalia habent conducta*). V. altresì la definizione data da Gaio nel commento all'editto provinciale (in D. 50.16.16): *eum qui vectigal populi Romani conductum habet, "publicanum" appellamus. Nam "publica" appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur.*

[10] Mi limito a citare M. TALAMANCA, *La "societas". Corso di lezioni di diritto romano* (edizione postuma a cura di Luigi Garofalo), Padova 2012, *passim*.

[11] O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, Leipzig 1907, 4 e 9. Sull'editto "*de publicanis*", si vedano il recente testo di A. TORRENT, *El título "de publicanis" y el "genus provincial"* (*Cic.*, ad *Att.* 6, I, 15). *Reflexiones sobre el "edictum provincial"*, in *Rivista di diritto romano*, XIV, 2014, e quello, meno recente, di L. MAGANZANI, *Pubblicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis*, Torino 2002, *passim*.

[12] A tal proposito, v. O. MICHEL, *τελώνης*, cit., 101 ss. (trad. ita. cit., 1090 ss.).

[13] Ricordo la definizione di *lex (generalis)* data dal giurista Ateio Capitone in età augustea: *Lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu* (Gellio, *Noc. Att.* 10.20.2).

[14] Su *lex rogata-data*, v. lo studio di F. SERRAO sulla legge nel diritto romano, certamente datato ma altrettanto certamente insuperato, in *Enciclopedia del Diritto*, XXIII, Milano 1973, 794 ss. Su *lex dicta*, mi sembrano qui sufficienti le brevi note in F. VALLOCCHIA, *Lex Metilia fullonibus dicta. Studi su una legge ed una categoria produttiva*, in AA.VV., *Legge e società nella repubblica romana* (a cura di F. SERRAO), II, Napoli 2000, 341 ss., cui mi permetto di rinviare.

[15] Nelle fonti si riscontrano denominazioni varie. Oltre a *lex censoria*, per cui vedasi Gaius, *Inst.* 4.28, v. esemplarmente Ulpiano in D. 47.8.2.20, nel quale appare *lex vectigalis*. Su censori ed appalti pubblici, mi limito a citare un testo che, pur lacunoso ed impreciso, costituisce pur sempre un buon compendio: S. CASTAN PEREZ-GOMEZ, *Regimen juridico de las concesiones administrativas en el derecho romano*, Madrid 1996.

[16] Gaio, in un passo delle Istituzioni, scrive chiaramente che il pubblicano può prendere un pegno contro il debitore insolvente: ... *item lege censoria data est pignoris capio publicanis vectigalium publicorum populi Romani adversus eos, qui aliqua lege vectigalia deberent* (Gaius, *Inst.* 4.28). È noto che nell'editto pretorio era contenuto un titolo espressamente dedicato ai pubblicani; v., infatti, l'*inscriptio* del testo contenuto in D. 39.4.5 pr., attribuito allo stesso Gaio: *ad edictum praetoris urbani titulo de publicanis*.

[17] Tale vocabolo non risulta attestato altrove, mentre qualche menzione, pur in fonti greco-romane tarde, si registra per il verbo ἀρχιτελώνέω; v. O. MICHEL, *τελώνης*, cit., 98 nt. 105 (trad. ita. cit., 1082 nt. 105).

[18] V. Gaio in D. 3.4.1 pr.: *neque societas neque collegium neque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur. Paucis admodum in causis concessa sunt huiusmodi corpora: ut ecce vectigalium publicorum sociis permissum est corpus habere*. Da notare che questo testo è stato tratto dal commento all'editto provinciale e che le società dei pubblicani avevano grande diffusione nelle province.

[19] Come ho già osservato sopra, l'uso della parola ἀρχιτελώνης è rarissimo, segno che non si trattava di un termine tecnico. Esemplarmente, il *manceps*, cioè colui che nelle società *publicanorum* più antiche stipulava il contratto con l'appaltatore, è tradotto in greco con la parola ἀρχώνης; v. A. STEINWENTER, v. *manceps*, in *Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XXVII, 1928, 987 ss. È probabile che nella Giudea del tempo vi fossero varie società appaltatrici, una per ogni distretto, facente capo ad una città ed a Gerico pare che venissero riscossi i dazi sulle merci introdotte dalla Perea; a tal proposito, v. O. MICHEL, *τελώνης*, cit., 98 (trad. ita. cit., 1082 s.). Quindi, Zaccheo sarebbe stato forse un daziere e le sue "frodi" si sarebbero forse concretizzate in false denunce (v. *infra* l'uso del verbo συκοφαντέω) circa le merci trasportate (e non). Si tratta di semplici supposizioni; nulla di più.

[20] Sulla struttura della società dei pubblicani, v. M. R. CIMMA, *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981, 70 ss. e 103 ss.

[21] Ricordo l'inizio delle Istituzioni di Gaio (riportato nei Digesti di Giustiniano in D. 1.1.9), ove è espressamente indicata la "composizione" del diritto di cui si serve il popolo romano: (Gaius, *Inst.* 1.1) *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio,*

*partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur.*

[22] A tal proposito, si vedano C.-H. HUNZINGER, συκοφαντέω, in *Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*, VII, Stuttgart 1964, 759 (trad. ita. *Grande Lessico del Nuovo Testamento*, XII, Brescia 1979, 1456 ss.) e *Thesaurus linguae Latinae*, v. *defraudo*, 373, 22. Nel *Thesaurus* si fa riferimento ad un passo di Plauto, in cui *defraudo* è utilizzato nella stessa accezione che appare nella traduzione latina del testo evangelico di Luca (v. Plautus, *Asin.* 91-95).

[23] Nella successiva edizione CEI del 2010, invece, la traduzione riporta «se ho rubato». Mi permetto di dissentire da quest'ultima traduzione per i motivi esposti *supra*, nel testo.

[24] V., infatti, Ulpiano in D. 39.4.1.2 (*dixerit aliquis: quid utique hoc edictum propositum est, quasi non et alibi praetor providerit furtis damnis vi raptis? Sed e re putavit et specialiter adversus publicanos edictum proponere*) ed in D. 39.4.1.4 (*unde quaeritur, si quis velit cum publicano non ex hoc edicto, sed ex generali vi bonorum raptorum, damni iniuriae vel furti agere, an possit? Et placet posse, idque pomponius quoque scribit: est enim absurdum meliorem esse publicanorum causam quam ceterorum effectam opinari*), entrambi tratti dal commento all'editto.

[25] Ulpiano in D. 39.4.1 pr. (tratto dal commento all'editto): *praetor ait: " quod publicanus eius publici nomine vi ademerit quodve familia publicanorum, si id restitutum non erit, in duplum aut, si post annum agetur, in simplum iudicium dabo. Item si damnum iniuria furtumve factum esse dicetur, iudicium dabo. Si id ad quos ea res pertinebit non exhibebitur, in dominos sine noxae deditioe iudicium dabo"*. V. anche Gaio in D. 39.4.5.1, tratto dal commento al titolo "de publicanis" dell'editto pretorio: *quaerentibus autem nobis, utrum duplum totum poena sit et praeterea rei sit persecutio, an in duplo sit et rei persecutio, ut poena simpli sit, magis placuit, ut res in duplo sit*. Per il triplo, v. Paolo in D. 39.4.9.5: *per vim vero extortum cum poena tripli restituitur*.

[26] V. un testo di Paolo in D. 49.14.45.13, tratto dall'opera sulle sentenze, in cui è descritta la vicenda del conduttore del fondo fiscale convenuto in giudizio per il quadruplo; ritengo probabile che i conduttori dei fondi fiscali fossero organizzati anche come società di pubblicani: *conductor ex fundo fiscali nihil transferre potest nec cupressi materiam vendere vel olivae non substitutis aliis ceterasque arbores pomiferas caedere: et facta eius rei aestimatione in quadruplum convenitur*.

[27] O. MICHEL, τελώνης, cit., 101 ss. (trad. ita. cit., 1090 ss.).

[28] Cato, *de re rust.* praef.: *maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt: furem dupli condemnari, foeneratorem quadrupli. Quanto peiorem civem existimarint foeneratorem quam furem*.

[29] Tacitus, *ann.* 6.16: *primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret*. In *Fontes Iuris Romani Antejustiniani* (a cura di S. RICCOBONO), I, *Leges*, Firenze 1968, 61, la norma relativa all'usura è inserita nell'ottava Tavola, subito dopo le disposizioni relative al furto. È noto che Livio (7.16) riconduceva invece ad una *lex Duilia Maenia* del 397 a.C. l'introduzione del *faenus unciarum*. Comunque, per quanto concerne il

discorso che sto sviluppando, poco conta che la limitazione degli interessi sia avvenuta per la prima volta nel 450 a.C. o circa cinquant'anni dopo.

[30] Gaius, *Inst.* 3.190: *nec manifesti furti poena per legem XII tabularum dupli inrogatur, eamque etiam praetor conseruat.*

[31] Cicerone nell'orazione in *Q. Caecilium* (7.24), riferiva espressamente che con la parola *quadruplator* si indicava la persona che avesse conseguito la quarta parte del patrimonio del reo, a seguito della condanna, intervenuta sulla base della sua accusa, per avere praticato l'usura ad un tasso superiore rispetto a quello stabilito nelle leggi: *Alii dicunt quadruplatores esse eorum reorum accusatores qui convicti quadrupli damnari soleant, ut aleae aut pecuniae gravioribus usuris feneratae.* Cfr. *Ps. Asc. ad Cic. in div.* 7.24 (194 ed. Stangl): *Quadriplatores delatores erant criminum publicorum, in qua re quartam partem de proscriptorum bonis quos detulerant consequantur. Alii dicunt quadriplatores esse eorum reorum accusatores qui convicti quadrupli damnari soleant, aut aleae aut pecuniae gravioribus usuris foeneratae quam pro more maiorum aut eiusmodi aliorum criminum.* Circa il tema dei *quadruplatores*, si vedano particolarmente F. DE MARTINO, I "quadruplatores" nel "Persa" di Plauto, in *Labeo*, I, 1955, 32 ss., e C. CRACCO RUGGERI, *Leggi sociali e "quadruplatores" nella Roma postannibalica*, in *Labeo*, XLVII, 2001, 349 ss.

[32] Ulpiano, in D. 47.8.4.7, spiega la pena del quadruplo con la gravità del fatto (*edictum propter atrocitatem facti quadrupli poenam comminatur*).

[33] Per una rassegna bibliografica sull'usura nel diritto romano, mi permetto di rinviare a F. VALLOCCHIA, *Rassegna bibliografica sulle usurae*, in F. VALLOCCHIA (a cura di), *Un manoscritto inedito di Emilio Albertario sulle "usurae" in diritto romano*, Napoli 2016, XXIX ss.

[34] Gaio in D. 39.4.5 pr.: *hoc edicto efficitur, ut ante acceptum quidem iudicium restituta re actio evanescat, post acceptum vero iudicium nihilo minus poena duret. Sed tamen absolvendus est etiam qui post acceptum iudicium restituere paratus est.* È appena il caso di osservare che per Gesù è sufficiente la professione fatta da Zaccheo perché questi vada assolto: «Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto»» (Luca 19.9-10).

[35] Noto che sono numerosi i riferimenti alle XII Tavole operati da Gaio nel suo commento all'editto provinciale ed è appena il caso di ricordare che tra le opere di Gaio v'è un commento alle XII Tavole. In O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*, cit., 374 ss., il titolo "*de publicanis*", inserito nella terza parte dell'editto con il numero XXXII, è composto da tre gruppi di atti: "*quod publicanus vi ademerit*", "*quod publicanus illicite exegerit*", "*de vectigalibus*".

[36] Cfr. il chiaro riferimento alla *cognitio* del *praeses* fatto da Ulpiano in D. 47.9.2 pr., tratto dall'opera sull'ufficio del proconsole: *si expilatae hereditatis crimen intendatur, praeses provinciae cognitionem suam accommodare debet: cum enim furti agi non potest, solum superest auxilium praesidis.* Nelle fonti appaiono riferimenti alla maggiore severità di procedure *extra ordinem* da espletarsi verso i pubblicani. Esempiarmente, v. Paolo in D. 39.4.9.5, tratto dall'opera sulle sentenze: *quod illicite publice privatimque exactum est, cum altero tanto passis iniuriam exsolvitur. Per vim vero extortum cum poena tripli restituitur: amplius extra ordinem plectuntur: alterum enim utilitas privatorum, alterum vigor publicae disciplinae postulat.*

[37] V. esemplarmente Ulpiano in D. 48.13.8.1, tratto dall'opera sull'ufficio del proconsole, in cui è prevista una varia articolazione di pene, fino al quadruplo, dipendente da un editto imperiale e probabilmente rimesse alla *cognitio* del *praeses*, minacciate a chi abbia svolto

attività illecite nelle miniere di Cesare: *si quis ex metallis Caesarianis aurum argentumve furatus fuerit, ex edicto Divi Pii exilio vel metallo, prout dignitas personae, punitur. Is autem, qui furanti sinum praebuit, perinde habetur, atque si manifesti furti condemnatus esset, et famosus efficitur. Qui autem aurum ex metallo habuerit illicite et conflaverit, in quadruplum condemnatur.*

[38] Le vicende sono ampiamente note. V. Plutarco, *Luc.* 20.3 e Cicero, *ad Att.* 5.21 e 6.2. Per la bibliografia rimando ai testi citati *supra*, in materia di usura.

[39] V. esemplarmente il caso di chi abbia frodato il fisco e della sua condanna al quadruplo, come esposto da Ermogeniano in D. 49.14.46.9: *si multi fisco fraudem fecerint, non ut in actione furti singuli solidum, sed omnes semel quadrupli poenam pro virili portione debent.* A tal proposito, ricordo che la Giudea era una provincia imperiale ed è quindi probabile che le entrate tributarie fossero destinate al fisco e non all'erario. Tracce di pene commisurate al quadruplo del valore dei beni estorti con inganno sono rinvenibili anche in alcuni papiri egizi, per cui vedasi R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Papyri: 332 b.C.-640 a.C.*, Warszawa 1955, 553.